



CORTE DEI CONTI

**COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Maria Cristina Razzano	Consigliere
Anna Peta	Primo Referendario
Daniela D'Amaro	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023.

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 4/2025/CCC, con la quale è stato approvato il *“Quadro programmatico per l’anno 2025”*;

VISTO il decreto presidenziale n. 3/2025/CCC di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le richieste istruttorie del Magistrato istruttore (*prot. n. 730/2025*) e la memoria del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (*prot. n. 0330203/2025*), nonché la relativa documentazione a supporto;

VISTE la relazione conclusiva del Magistrato istruttore (*prot. n. 1041/2025*), trasmessa con nota (*prot. n. 1042/2025*) del Presidente del Collegio del controllo concomitante al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e la nota finale depositata (*prot. n. 0555319/2025*);

VISTA la relazione di deferimento del Magistrato istruttore (*prot. n. 1090/2025*);

VISTA l’ordinanza n. 17/2025/CCC, con cui il Presidente ha convocato l’odierna camera di consiglio e s.m.i.;

UDITO il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO

1. Nel quadro programmatico per l’anno 2025 del Collegio del controllo concomitante (deliberazione n. 4/2025/CCC) è stata inserita la misura *“Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”*.

A seguito di un primo esame istruttorio condotto sulla base dei dati disponibili, del quadro regolatorio e della documentazione reperita nelle apposite sezioni dei portali istituzionali, è emersa l’esigenza di acquisire ogni elemento utile a definire, in modo compiuto, lo stato di avanzamento della misura.

Allo scopo, con nota del 1° luglio 2025, *prot. n. 730*, il Magistrato istruttore formulava al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (d’ora in poi, anche, MASAF) specifici quesiti in ordine ai seguenti ambiti tematici: *i)* obiettivi quantitativi e temporali dell’intervento; *ii)* dotazione finanziaria e fonti di finanziamento; *iii)* *governance* adottata per l’attuazione della misura; *iv)* cronoprogramma delle attività; *v)* indicatori di *performance*; *vi)* stato di avanzamento finanziario e procedurale; *vii)* eventuali criticità di sistema emerse.

A riscontro della nota istruttoria, l'Amministrazione produceva una memoria e trasmetteva, in allegato, la documentazione ivi richiamata (*prot. n. 0330203/2025*).

In esito alla fase istruttoria, il Magistrato istruttore redigeva apposita relazione conclusiva, la quale veniva trasmessa con nota del Presidente del Collegio al MASAF per il deposito di eventuali controdeduzioni (*nota prot. n. 1042/2025*).

Nel termine assegnato, l'Amministrazione produceva una breve nota (*prot. n. 555319/2025*) con la quale forniva precisazioni sulla *governance* attuativa dell'intervento e l'aggiornamento dei dati sullo stato di avanzamento finanziario della misura al 31 luglio 2025.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore redigeva la relazione finale e procedeva a richiedere al Presidente del Collegio il deferimento della questione per l'esame collegiale.

CONSIDERATO

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 22, comma 1, *“Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale”* del d.l. n. 76 del 2020 recita: *“La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”*.

La funzione in discorso è tesa a stimolare la corretta azione amministrativa, onde evitare gravi carenze gestionali e ritardi che possano pregiudicare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale (cfr. Collegio del controllo concomitante deliberazioni n. 18/2022/CCC, n. 4/2024/CCC e n. 57/2024/CCC); l'esercizio del controllo può comportare le conseguenze tipizzate agli artt. 11, comma 2, della l. n. 15 del 2009 e 22 del d.l. n. 76 del 2020, nonché, qualora il Collegio accerti la presenza di ritardi o di carenze gestionali tali da non integrare la soglia di gravità prevista dalle disposizioni testé richiamate, può esitare nella formulazione di specifiche raccomandazioni per stimolare un percorso auto-correttivo da parte dell'Amministrazione.

2.1. Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi: descrizione della misura.

L'intervento "Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi" si inserisce nell'ambito del ventaglio di misure eccezionali azionabili per far fronte a specifiche problematiche che possono minare la produzione agricola.

Le rese, la qualità del prodotto e i relativi prezzi sono influenzati da plurimi fattori esterni con impatti a breve termine, come le condizioni meteorologiche e altri eventi ambientali o sanitari (ad esempio, malattie degli animali e organismi nocivi per le piante), dagli sviluppi dei mercati agricoli, dalle perturbazioni degli scambi o da eventi geopolitici. Alcuni dei rischi prospettati possono ritenersi fisiologici, rinvenendo una loro composizione in seno alla stessa azienda agricola oppure tramite strumenti di mercato o di ripartizione del rischio privato (ad esempio, polizze assicurative). Altri rischi presentano, invece, una portata maggiormente dirompente.

In questi casi, le imprese assicuratrici potrebbero non avere incentivi a offrire adeguati strumenti di gestione del rischio: ad esempio, le compagnie di assicurazione potrebbero non essere disposte a fornire una copertura sulla base di premi ragionevoli.

È in tale contesto che si rende necessario un intervento pubblico nell'economia mediante misure specifiche e di carattere eccezionale.

Allo scopo, il Regolamento (Ue) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ha istituito una riserva agricola, per il periodo 2023/2027, secondo quanto meglio precisato dall'art. 16, paragrafo 2, del Regolamento medesimo.

Nell'ambito della cornice delineata, il Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/2675 della Commissione europea del 10 ottobre 2024 ha introdotto una misura eccezionale per fornire sostegno ai settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania. Tale intervento pubblico si è reso necessario in quanto le perdite economiche e gli ingenti danni subiti dai produttori agricoli a causa delle condizioni climatiche avverse costituiscono un problema specifico ai sensi dell'art. 221 del Reg. (Ue) n. 1308 del 2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure azionabili ex artt. 219 o 220 del Regolamento medesimo.

Più in dettaglio, l'art. 1, commi 1 e 2, del Reg. (Ue) 2024/2675 ha statuito: "1. Un aiuto dell'Unione di importo totale pari a 119 700 000EUR è messo a disposizione di Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente

regolamento. 2. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l'importo totale di: (omissis) d) 37 400 000EUR per l'Italia (omissis)".

Le spese sostenute nell'ambito della misura in discorso sono finanziabili solo qualora siano effettuate entro il 30 aprile 2025 (cd. data di ammissibilità della spesa).

Considerato che gli importi assegnati risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, l'Italia – al pari degli altri Stati membri destinatari della misura in discorso (ossia, Bulgaria, Germania, Estonia e Romania) – è stata autorizzata a concedere un sostegno supplementare nazionale agli agricoltori, fino a un massimo del 200% del contributo dell'Unione europea (*i.e.*, 37.400.000 euro di risorse europee per l'Italia), da versare entro il 31 luglio 2025 (cfr. art. 1, c. 8, del Reg. Ue 2024/2675).

L'assegnazione del sostegno finanziario deve avvenire nel rispetto dei principi conati dal Reg. (Ue) 2024/2675 e, in particolare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici effettivi subiti dagli agricoltori interessati, evitando distorsioni del mercato o della concorrenza. Allo scopo, i predetti Stati membri devono comunicare alla Commissione europea i seguenti elementi informativi: (a) una descrizione delle misure da adottare; (b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto, i relativi importi e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori; (c) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche; (d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure; (e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompenazioni; (f) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese; (g) l'ammontare del sostegno supplementare nazionale concesso; (h) le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Entro il 31 ottobre 2025, l'Italia - al pari degli altri Stati membri interessati dalla misura - è chiamata a notificare alla Commissione europea gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, per fonte di finanziamento (ossia, risorse europee e sostegno supplementare nazionale), il numero e il tipo di beneficiari nonché la valutazione dell'efficacia della misura.

Nell'ambito di questa cornice il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 ha disposto il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione dell'art. 1 del Reg. di esecuzione (Ue) 2675/2024 per un importo pari a 74.800.000,00 euro.

Con successivo Decreto del 23 dicembre 2024, n. 675528 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *"Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE)*

2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi” sono stati definiti i tempi dell’istruttoria (art. 4, come successivamente sostituito dall’art. 3 del decreto MASAF 11 marzo 2025 n. 110851), individuati i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza in discorso (art. 2), l’ambito territoriale e i seminativi che, in conseguenza della perdurante siccità, hanno subito perdite della produzione maggiori del 30 per cento, definendo gli importi degli aiuti, per fasce di perdita di produzione. Più in dettaglio, il decreto del MASAF rimette ad AGEA-Coordinamento la definizione dell’ammontare dell’aiuto erogabile, il quale deve essere calcolato sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e delle superfici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto medesimo. Il coefficiente del livello di aiuto è differenziato in tre “classi” di sostegno in relazione alle specifiche fasce di riduzione di produttività, come meglio rappresentato nella tabella che segue.

Tab. 1 – Coefficienti di livello di aiuto per fasce di riduzione di produttività

Riduzione di produttività	Coefficienti di livello di aiuto
Da > 30% a 50%	1
Da > 50% a 70%	1,5
Da > 70%	2

Fonte: decreto del 23 dicembre 2024, n. 675528 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”.

L’art. 3, comma 2 del decreto in discorso precisa, inoltre, che non saranno erogati aiuti con importo inferiore a cinquanta euro per azienda.

Da ultimo, l’allegato 1 al decreto MASAF n. 675528 del 23 dicembre 2024 definisce le metodologie per l’individuazione degli eventi, dei danni alle produzioni e per la determinazione degli importi indennizzabili ad ettaro.

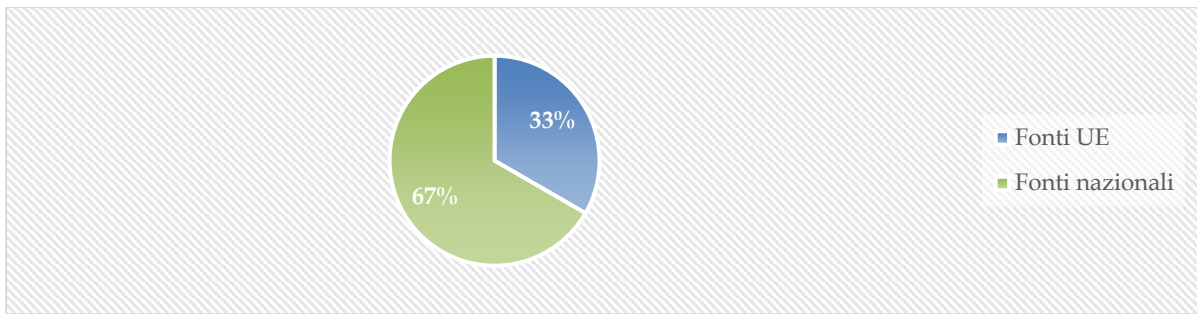
2.2. Le fonti di finanziamento.

Sotto il profilo della dotazione finanziaria, la misura trova copertura in plurime fonti finanziarie, europee e nazionali.

Più in dettaglio, la dotazione finanziaria complessiva prevista per la realizzazione dell’intervento ammonta a 112.200.000 euro, di cui 37.400.000 euro di fonte europea (art. 1, comma 2, del Reg. Ue 2024/2675) e 74.800.000 euro, a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 (art. 1 del decreto del MEF del 31 ottobre 2024; cfr. anche art. 1, c. 8, del Reg. Ue 2024/2675).

Nel complesso, agli oneri finanziari derivanti dalla misura di sostegno si fa fronte per il 33% con stanziamenti europei e per il restante 67% con risorse nazionali.

Grafico 1 – Fonti di finanziamento



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MASAF (nota prot. n. 0330203/2025) e Decreto MEF 31/10/2024.

2.3. Governance per l'attuazione della misura.

L'intervento prevede una *governance* attuativa articolata in una pluralità di soggetti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 il MASAF è l'Amministrazione competente all'adozione dei provvedimenti nazionali di attuazione dei Regolamenti dell'Unione europea inerenti alla Politica Agricola Comune (d'ora in poi, anche, PAC), previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Con decreto del 23 dicembre 2024, come anticipato, il Ministero ha provveduto a individuare i soggetti beneficiari, gli ambiti territoriali e le colture destinatarie della misura, nonché i livelli di aiuto spettanti.

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (Ue) 2021/2116 e dell'art. 4, del decreto del MASAF del 23 dicembre 2024, come modificato dall'art. 3 del decreto del MASAF dell'11 marzo 2025, AGEA è l'organismo pagatore nazionale deputato all'istruttoria dei procedimenti amministrativi, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto MEF, la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del MASAF e l'organismo pagatore procedono all'individuazione dei criteri di accesso alle misure di aiuto ed effettuano i controlli. In particolare, in linea con l'art. 3 del decreto MASAF del 23 dicembre 2024, n. 675528, AGEA Coordinamento, differenziando tre livelli di aiuto in relazione alle fasce di riduzione di produttività, è investita della funzione di definire l'ammontare del sostegno a ettaro sulla base delle specifiche tecniche ivi stabilite (v. *supra* par. 2.1) e del *plafond* stesso. Quest'ultima, inoltre, cura i rapporti finanziari con la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle finanze.

I controlli sulla sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti legittimanti le erogazioni sono eseguiti da AGEA.

Sul punto, in sede istruttoria, il MASAF ha altresì rappresentato che *“La misura è stata adottata nell'ambito della riserva agricola, prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 221, paragrafo 1,*

pertanto, come per gli altri interventi della PAC, è gestita dall'organismo pagatore nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e opera secondo un approccio di audit unico, in cui ciascun livello si basa sulla garanzia fornita da altri livelli. Questo approccio consente alla Commissione europea di sottoporre ad audit il lavoro degli organismi pagatori, degli organismi di certificazione, in modo dinamico ed efficace sotto il profilo dei costi (omissis). Annualmente il direttore dell'organismo pagatore presenta alla Commissione europea una dichiarazione di gestione per tutte le spese a carico del FEAGA e del FEASR, corredata dei conti completi. La società (omissis) attuale organismo di certificazione, revisore indipendente, individuato dal MASAF all'esito di una procedura di gara pubblica, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (Ue) 2021/2116, verifica e certifica le attività degli organismi pagatori conformemente alle specifiche dell'UE. Ogni anno la società (omissis) formula un parere, redatto conformemente alle norme di audit riconosciute a livello internazionale, in cui precisa se i conti degli organismi pagatori forniscono un quadro fedele e veritiero, se i sistemi di governance funzionano in modo adeguato e, nel caso delle spese relative alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 (che sono spese al di fuori dei piani strategici della PAC), se le stesse spese sono legittime e regolari" (così, nota prot. n. 0330203/2025).

L'organismo di certificazione verifica, dunque, il rispetto dei termini delle erogazioni dei finanziamenti entro le scadenze previste e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Le valutazioni sull'efficacia della misura di sostegno *de qua* sono state, invece, demandate al Comitato di monitoraggio (art. 5 decreto MASAF del 23 dicembre 2024, n. 675528), nominato con decreto del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale (prot. n. 92837 del 27 febbraio 2025).

In sede di controdeduzioni finali il MASAF ha ulteriormente precisato che *"il Comitato di monitoraggio, incaricato di rilevare l'impatto delle misure finanziate al fine di verificarne l'efficacia, comprese le azioni intraprese per evitare le distorsioni del mercato e della concorrenza e per tutelare gli interessi dell'Unione europea, è presieduto dal Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea di questa Amministrazione e composto da rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, che svolgono in esso il ruolo di impulso nell'avanzamento delle attività di valutazione dell'efficacia sollecitato da codesto Collegio"* (così, nota prot. n. 0555319/2025).

Da ultimo, alcune considerazioni devono essere riservate anche all'attività di rendicontazione. Come riferito in sede istruttoria, quest'ultima avviene con le modalità previste per i programmi della PAC finanziati con fondi FEAGA e nazionali. Più in dettaglio, l'ammontare delle risorse europee è comunicato da AGEA-Organismo pagatore ad AGEA-Coordinamento ed inserito nel Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (cd. SFC).

I Fondi nazionali non appena pervenuti ad AGEA “*vengono contabilizzati in entrata e appostati sul partitario nazionale 2002 per essere poi spesi attraverso il capitolo di spesa che viene istituito in contabilità, dopo apposita richiesta dell’Ufficio che elabora i pagamenti*” (così, nota prot. n. 0330203/2025).

Al riguardo, il MASAF precisa che non sono previste convenzioni in quanto le attività svolte da AGEA rientrano nelle ordinarie competenze previste dai Regolamenti dell’Unione europea relativi alla PAC, in capo agli organismi pagatori e all’organismo di coordinamento.

Le considerazioni che precedono evidenziano, in particolare, come la funzione di vigilanza dell’intervento in sede istruttoria sia stata delegata all’Organismo pagatore AGEA, mentre la fase di valutazione dell’efficacia della misura sia stata affidata al Comitato di monitoraggio.

Tanto precisato, questa Corte rammenta, in linea generale, che la delega di funzioni - come già affermato anche da questo Collegio (cfr. *ex plurimis*, deliberazione n. 4/2024/CCC) - non spoglia il delegante di qualsiasi competenza, ma ne richiede una diligente verifica sul corretto e tempestivo esercizio delle funzioni temporaneamente demandate; pertanto, il MASAF è comunque tenuto ad effettuare un costante controllo sull’andamento della misura, adottando eventualmente ogni azione correttiva necessaria al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Da ultimo, il Collegio osserva che la presenza di una *governance* attuativa articolata in una pluralità di soggetti impone di evitare il rischio di sovrapposizione di attività tra gli organi coinvolti nonché di potenziare i momenti di raccordo delle attività di rispettiva competenza nel precipuo intento di imprimere una maggiore speditezza all’azione amministrativa.

2.4. Cronoprogramma delle attività.

Preliminare ad ogni progetto è la definizione di una programmazione interna di dettaglio che definisca le fasi-chiave del percorso attuativo, in pieno raccordo con la pianificazione finanziaria. Al riguardo, in sede istruttoria, il Magistrato istruttore manifestava la necessità di acquisire elementi in ordine all’avvenuta definizione di una programmazione interna di dettaglio (o cronoprogramma) che definisse le fasi-chiave dei percorsi attuativi, nonché le eventuali modifiche apportate al cronoprogramma iniziale, rappresentandone altresì le cause.

A riscontro (nota prot. n. 0330203/2025), l’Amministrazione forniva una descrizione delle principali attività riguardanti l’intervento, muovendo dalla data del 23 settembre 2024, data in cui la Commissione europea - con nota ARES (2024)6699853 - ha comunicato agli Stati membri la proposta di regolamento di attivazione della riserva agricola, fino all’ultimo adempimento, attualmente fissato al 31 ottobre 2025.

La circostanza che il MASAF abbia sviluppato il cronoprogramma di attività deve essere valutata con particolare favore; trattasi, infatti, di un *step* che consente al Ministero e a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione della misura di assicurare un tempestivo e costante monitoraggio

sull'andamento della misura di sostegno, individuando, ove necessario, i necessari interventi correttivi.

2.5. Stato di avanzamento finanziario e procedurale.

In via preliminare, va rammentato che, come riferito dall'Amministrazione, con le Istruzioni Operative n. 15 dell'11 febbraio 2025 (*prot. n. ORPUM 10689*) e n. 27 del 17 marzo 2025 (*prot. n. ORPUM 22544*) AGEA ha disposto le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, n. 0675528; nell'assetto delineato l'Organismo Pagatore AGEA è Ente gestore dell'aiuto.

In sede istruttoria (nota *prot. n. 730/2025*), il Magistrato istruttore riteneva utile acquisire elementi informativi sullo stato di avanzamento della misura di sostegno e sul conseguimento degli obiettivi fissati (v. *supra* pt. 2.1).

In via preliminare, il MASAF ha rappresentato che, nonostante la brevità dell'arco temporale a disposizione per notificare alla Commissione europea le misure adottate (i.e., 31 dicembre 2024), *"sono state individuate metodologie che hanno consentito di individuare i territori colpiti dalla siccità, di accertare il nesso di causalità tra siccità e danni, e di quantificare, mediante stima, l'importo indennizzabile tra quelli subiti dalle imprese agricole. Per maggiore chiarezza espositiva, si evidenzia come la metodologia utilizzata per il calcolo dei danni è stata basata sull'indice SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), che oltre alle precipitazioni, considera anche l'evapotraspirazione potenziale di riferimento, e sull'indice di vegetazione della differenza normalizzata NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ottenuto da immagini satellitari, derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici) che misura l'attività fotosintetica delle colture. L'utilizzo sinergico di tali indici ha consentito di individuare i seminativi che hanno subito perdite di produttività maggiori al 30%, rispetto alle produzioni ordinarie a livello di territorio comunale delle regioni meridionali e delle isole"* (così, nota *prot. n. 0330203/2025*).

È d'uopo precisare che la predetta metodologia è stata condivisa dal MASAF con le Regioni ed è stata utilizzata per definire le soglie di danno da siccità a livello comunale, con possibilità di aggregazioni ponderate a livello provinciale. Sul punto, l'Amministrazione ha sottolineato come tale metodologia non sia, tuttavia, idonea per quantificare le perdite di produttività delle colture permanenti, né allo stato attuale esiste altro sistema che, compatibilmente con le tempistiche dettate dalla normativa, avrebbe potuto consentire di stimare le perdite per queste categorie di colture. Va rammentato che gli agricoltori, in caso di perdite di produttività subite alle colture permanenti hanno, comunque, potuto presentare richiesta di risarcimento al fondo mutualistico nazionale AGRICAT.

Dall'esame dei dati versati nel fascicolo istruttorio deve in primo luogo rilevarsi come l'attività del MASAF sia stata svolta in coerenza con il cronoprogramma definito.

Più in dettaglio, in sede istruttoria, l'Amministrazione ha fornito elementi informativi relativi all'impiego della misura di sostegno, distinguendo per tipologia di fondi (ossia, europei o nazionali).

Le domande precompilate inviate dalle aziende agricole sono state n. 71.161, per un importo complessivo pari a euro 109.263.226,46.

Secondo quando emerge dalla documentazione versata in atti, alla data del 30 aprile 2025 l'istruttoria è stata completata per n. 70.805 aziende con relativo pagamento per un importo complessivo di euro 107.720.059,87, di cui 35.903.097,73 euro a carico della quota europea e 71.816.962,14 euro a valere sugli stanziamenti nazionali. Nella tab. 2 sono stati riportati i decreti di pagamento emessi e i correlati numeri di beneficiari e importi.

Tab. 2 – Decreti di pagamento al 30 aprile 2025

Decreto	Data	Numero domande pagate	Totale (importo in euro)
Decreto 43-89-2024-0001	15-apr-25	70.541	102.513.791,07
Decreto 43-89-2024-0002	24-apr-25	195	3.685.375,86
Decreto 43-89-2024-0003	28-apr-25	69	1.520.892,94
Totale		70.805	107.720.059,87

Fonte: MASAF (note prot. n. 0330203/2025 e n. 555319/2025).

In sede di controdeduzioni finali, l'Amministrazione ha precisato che *“per i decreti n. 43-89-2024-0001, 43-89-2024-0002 e 43-89-2024-0003, emessi entro il 30 aprile 2025, l'istituto cassiere ha restituito l'importo di 406.642,10 € per n. 426 beneficiari a causa di pagamenti non andati a buon fine. AGEA ha provveduto, quindi, a rimettere i pagamenti non andati a buon fine con il decreto n. 43-89-2024-0004 del 28.07.2025 che ha interessato i suddetti 426 beneficiari per un importo complessivo di 406.642,10 € di cui 135.534,04 € imputato alla quota comunitaria e 271.108,06 € imputato alla quota di cofinanziamento nazionale”* (così, nota prot. n. 555319/2025).

In considerazione della circostanza che tale pagamento è avvenuto dopo il 30 aprile 2025 e avuto riguardo alla cd. data di ammissibilità della spesa a valere su risorse europee ai sensi del Reg. esecuzione (Ue) 2024/2675, il MASAF riferisce di aver formulato uno specifico quesito alla Commissione europea in ordine alla correttezza dell'imputazione dell'importo di 135.534,04 euro alla quota comunitaria. Ad oggi, secondo quanto riportato nelle controdeduzioni finali, la Commissione europea non ha fornito riscontro (così, nota prot. n. 555319/2025).

In sede istruttoria (nota prot. n. 0330203/2025) è altresì emerso che sono state presentate n. 356 domande, per un importo richiesto complessivamente pari a 1,5 milioni, che non hanno trovato accoglimento per problematiche connesse alla pagabilità. Le criticità hanno riguardato i seguenti fattori: *i)* anomalie antimafia; *ii)* anomalie IBAN; *iii)* assenza comunicazioni; *iv)* decesso beneficiario; *v)* sospensione centralizzata (cfr. tab. 3).

Tab. 3 - Domande ammissibili escluse per motivi di pagabilità

Numero domande escluse	Totale domande escluse (importo in €)	Motivo di esclusione	Azione prevista per risoluzione motivo di esclusione
22	839.934,20 €	anomalie antimafia	Inserimento documentazione per verifica BDNA
5	6.367,52 €	anomalie IBAN	correzione IBAN
237	227.351,88 €	assenza comunic.circ.ecc. decesso beneficiario	inserimento comunicazione di circostanza eccezionale
92	469.512,99 €	sospensione centralizzata	Non applicabile
356	1.543.166,59 €	TOTALE escluse per motivi di pagabilità	

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati MASAF (nota prot. n. 0330203/2025).

Le domande che presentano criticità insanabili sono pari a 92 per un ammontare di 469.512,99 euro.

Rispetto al totale delle domande escluse (356), in sede istruttoria (nota prot. n. 0330203/2025) è stato inizialmente precisato che n. 264 istanze avrebbero potuto “essere ammesse a pagamento, previa risoluzione delle anomalie correggibili, e con l’aggiunta dei conseguenti e necessari tempi istruttori (ad es. acquisizione documentazione antimafia, anomalie IBAN, anomalie legate a successioni non ancora formalizzate).

In ordine alla possibilità di procedere al pagamento di tali ulteriori domande l’Amministrazione rappresentava di aver avviato “un’interlocuzione con il Ministero dell’economia e delle finanze tesa a verificare se, in attuazione delle disposizioni del decreto MEF n. 21 del 31 ottobre 2024, e con l’utilizzo, esclusivo, di risorse nazionali non erogate, l’effettuazione dei pagamenti possa giungere sino al 31 luglio 2025. Il MEF, con nota protocollo 179581 del 6 luglio 2025, ha evidenziato che il menzionato decreto n. 21/2024, non introduce ulteriori scadenze rispetto a quelle previste dalla normativa europea e nazionale di settore e pertanto, sono applicabili esclusivamente le scadenze citate nel regolamento di esecuzione (UE) 2675/2024. I punti 4 e 5 del citato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze contengono delle prescrizioni applicabili alle quote del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 che dipendono dalle procedure e dalle modalità di calcolo delle quote europee e nazionali, in questo caso definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2675/2024. Alla luce di quanto sopra il MEF ha rimesso a questa Amministrazione gli opportuni approfondimenti, da effettuarsi anche con l’Organismo pagatore Agea, in relazione alle modalità di applicazione del citato Regolamento con riferimento alla erogazione del sostegno supplementare nazionale” (così, nota prot. n. 0330203/2025).

A fronte di tale interlocuzione, l’Amministrazione comunicava che, non essendo ostative le prescrizioni indicate nel decreto MEF al proseguimento dei pagamenti con risorse nazionali sino al 31 luglio 2025, AGEA ha riattivato le procedure di liquidazione delle domande, “per le quali nel frattempo si è conclusa l’istruttoria con esito favorevole, provvedendo ad istituire apposito capitolo di cassa per i pagamenti da erogare con i soli fondi nazionali entro 31 luglio 2025. L’Organismo pagatore Agea ha provveduto ad istituire apposito capitolo di cassa per i pagamenti da erogare con i soli fondi nazionali entro

31 luglio 2025 per le domande residue ammesse a pagamento, previa risoluzione delle anomalie correggibili dopo il 30 aprile 2025" (così, nota prot. n. 0330203/2025).

Tanto precisato e avuto riguardo ai dati disponibili al 16 luglio 2025 offerti in comunicazione in sede istruttoria, il Magistrato istruttore, nella relazione istruttoria conclusiva (prot. n. 1041/2025), rilevava che risultavano non impiegate entro il 30 aprile 2025 risorse europee pari a 1.496.902,27 euro, corrispondenti al 4 per cento dell'importo stanziato a carico del bilancio dell'Unione europea. Percentuale analoga di risorse nazionali (3,9%), pari a 2.983.037,86 euro, risultava non spesa alla predetta data.

Nella medesima relazione conclusiva, trasmessa al MASAF ai fini dell'instaurazione del contraddittorio finale (nota prot. n. 1042/2025), il Magistrato istruttore riteneva, tuttavia, ipotizzabile che tale ultima quota di risorse non spese (i.e., 2.983.037,86 euro) avrebbe potuto definitivamente attestarsi su un valore più basso in ragione della volontà manifestata dall'Amministrazione di procedere all'accoglimento delle ulteriori 264 domande (per le quali il pagamento era stato ostacolato da anomalie considerate correggibili), per un importo pari 1.073.653,60 euro.

In sede di controdeduzioni finali (nota prot. n. 555319/2025), l'Amministrazione produceva una breve nota comunicando l'effettuazione di ulteriori pagamenti per un importo pari a 819.388,93 euro nel periodo 1° maggio - 31 luglio 2025, termine ultimo stabilito dal Reg. di esecuzione (Ue) 2024/2675 per le erogazioni a valere sulla quota nazionale. Nella tabella che segue sono stati riportati i decreti di pagamento emessi e i correlati numeri di beneficiari e importi.

Tab. 4 – Decreti di pagamento 1° maggio 2025 – 31 luglio 2025

Dal 1° maggio 2025- 31 luglio 2025 solo su capitolo nazionale 0201241102			
	Data	Numero domande pagate	Totale (importo in €)
Decreto 43-89-2024-0005	22-lug-25	82	458.394,17 €
Decreto 43-89-2024-0006	29-lug-25	14	360.994,76 €
Totale decreti dal 1° maggio 2025 fino al 31 luglio 2025		96	819.388,93 €

Fonte: MASAF (nota prot. n. 555319/2025).

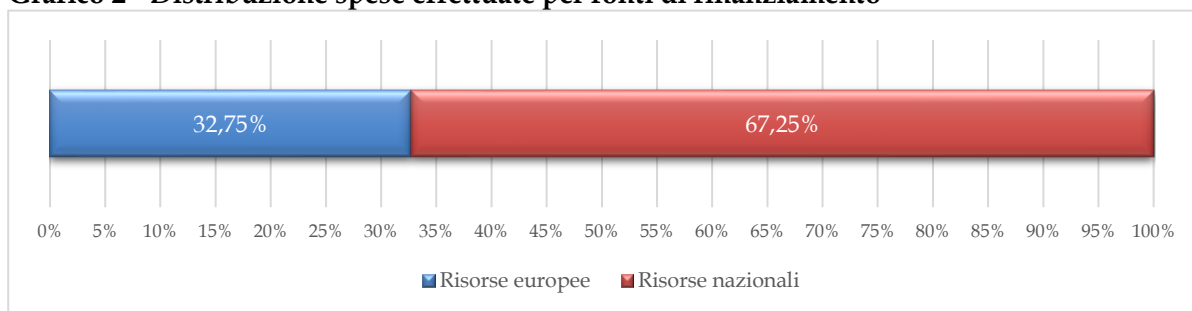
Rispetto al totale delle risorse stanziato per far fronte agli oneri della misura (i.e., 112.200.000,00 euro), l'importo erogato assomma a 108.539.448,80 euro (96,74%), per un numero complessivo di domande pari a 70.901; la spesa effettuata in rapporto alle istanze presentate si attesta al 99,34% (tab. 5), di cui 35.547.621,53 euro (32,75%) a valere su risorse europee e 72.991.827,27 euro (67,25%) sulla quota nazionale (grafico 2).

Tab. 5 – Rapporto tra risorse stanziato, quota richiesta e quota erogata (euro)

Risorse stanziato	Quota richiesta	Quota erogata	Quota richiesta /risorse stanziato	Quota erogata /Risorse stanziato	Quota erog./rich.
(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
112.200.000,00	109.263.226,46	108.539.448,80	97,38%	96,74%	99,34%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MASAF (nota prot. n. 555319/2025).

Grafico 2 - Distribuzione spese effettuate per fonti di finanziamento



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati MASAF (nota prot. n. 555319/2025).

I dati comunicati in sede di controdeduzioni finali mostrano un lieve incremento (i.e., 819.388,93 euro) rispetto ai pagamenti potenziali, rappresentati nel corso dell'istruttoria, correlati a 264 domande.

A fronte di tali istanze, risultano aver trovato finalizzazione solo 96 richieste di sostegno.

Tanto precisato e avuto riguardo ai dati comunicati in sede di controdeduzioni finali dal MASAF (nota prot. n. 555319/2025), risultano non impiegate entro il 30 aprile 2025 risorse europee pari a 1.852.378,47 euro, corrispondenti al 5 per cento dell'importo stanziato a carico del bilancio dell'Unione europea.

Sul punto, va tuttavia rilevato che l'ammontare delle risorse europee impiegate (i.e., 35.547.621,53 euro) è in diminuzione di 355.476,20 euro, rispetto al dato (i.e., 35.903.097,73 euro) già comunicato a questa Corte secondo cui *"Al 30 aprile 2025, dunque, a fronte delle n. 71.161 richieste di finanziamento, l'istruttoria risultava completata con il relativo pagamento per n. 70.805 aziende per un importo complessivo di € 107.720.059,87, di cui € 35.903.097,73 a carico della quota comunitaria ed € 71.816.962,14 a carico della quota nazionale"* (così, nota prot. n. 0330203/2025). Ciò ha determinato il passaggio delle risorse europee non spese da 1.496.902,27 a 1.852.378,47 euro.

Le cause del predetto scostamento non sono state precisate in sede di controdeduzioni finali, avendo l'Amministrazione comunicato solo il dato definitivo dei pagamenti, disarticolato per quota - europea e nazionale - di sostegno. Si prende, pertanto, atto della richiamata modifica che incide soltanto marginalmente sugli importi da notificare alla Commissione europea, nell'ambito delle competenze riconosciute dal Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2024/2675.

Al 31 luglio 2025, rispetto alla dotazione finanziaria nazionale stanziata risulta un ammontare di risorse non spese pari a 1.808.172,73 euro (2,4%); dato in contrazione rispetto alle precedenti rilevazioni, confluite nella Relazione istruttoria conclusiva del Magistrato istruttore (prot. n. 1041/2025). Tale migliore *performance* è ascrivibile al soddisfacimento di ulteriori 96 domande, a fronte di un paniere di 264 domande per le quali si prefigurava il possibile accoglimento, a seguito del superamento delle criticità rilevate (v. *supra*).

Entro il 31 ottobre 2025 l'Italia dovrà notificare alla Commissione europea gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, tra aiuto dell'Unione europea e sostegno supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Tanto premesso, fermo restando che le valutazioni finali in merito all'ammissibilità della spesa e a eventuali obblighi restitutori sono di esclusiva competenza della Commissione europea, il Collegio sottolinea, in linea generale, che l'erogazione del sostegno deve avere luogo nel rispetto delle scadenze fissate dalla legislazione europea e dai decreti nazionali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto MEF del 31 ottobre 2024. *“In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e gli organismi pagatori si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate. 6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto”.*

Con riferimento all'obiettivo del 31 ottobre 2025, stabilito dall'art. 2, comma 2, del regolamento, la valutazione dell'efficacia della misura è stata affidata al Comitato di monitoraggio (art. 5 decreto MASAF n. 675528/2024). Al riguardo, l'Amministrazione ha rappresentato che *“Al termine dei pagamenti il Comitato di monitoraggio procederà alla valutazione l'impatto delle misure finanziate per verificarne l'efficacia, comprese le azioni intraprese per evitare le distorsioni del mercato e della concorrenza e per tutelare gli interessi dell'Unione. Entro il 31 ottobre 2025 il MASAF notificherà alla Commissione europea gli importi totali versati per la misura distinguendo tra aiuto UE e sostegno supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiario e la valutazione dell'efficacia della misura”* (così, nota prot. n. 0330203/2025).

In merito ad eventuali criticità di sistema emerse, anche ai fini della completa realizzazione dell'intervento, entro i termini convenuti nel cronoprogramma, l'Amministrazione non ha segnalato alcuna problematica realizzativa (cfr. nota prot. n. 0330203/2025).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte ritiene necessario che il MASAF svolga un ruolo di impulso nell'avanzamento delle attività di valutazione dell'efficacia della misura al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo al 31 ottobre 2025.

2.6. Monitoraggio dell'intervento e indicatori di performance.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto MASAF del 23 dicembre 2024, come anticipato (v. *supra* pt. 2.3), la verifica dell'efficacia finanziaria delle misure adottate è affidata al Comitato di monitoraggio.

In sede istruttoria, il Magistrato istruttore rappresentava l'esigenza di acquisire elementi in ordine all'avvenuta elaborazione di indicatori di *performance* adottati per monitorare l'andamento dell'intervento e valutarne l'efficacia e l'efficienza.

Al riguardo, l'Amministrazione ha precisato che *"come stabilito nel decreto dipartimentale 27 febbraio 2025 prot. 0092837, All. 1, il Comitato di monitoraggio (paragrafi A. ed A. ii.) è incaricato di rilevare l'impatto delle misure finanziate al fine di verificarne l'efficacia, comprese le azioni intraprese per evitare le distorsioni del mercato e della concorrenza e per tutelare gli interessi dell'Unione europea, attraverso i seguenti indicatori: a) importo totale pagato per la misura; b) numero e tipologia dei beneficiari; c) numero di ettari che beneficiano del sostegno; d) percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno rispetto alle aree colpite; e) percentuale media delle perdite economiche compensate con le risorse finanziarie di cui al decreto 23 dicembre 2024; f) ogni altro eventuale indicatore ritenuto necessario per valutare compiutamente l'efficacia delle misure finanziate"* (così, nota prot. n. 0330203/2025).

Nel prendere atto di quanto rappresentato, nella relazione istruttoria conclusiva (nota prot. n. 1041/2025) il Magistrato istruttore evidenziava l'opportunità di affinare ulteriormente l'analisi, eventualmente disarticolandola in un sottoinsieme di indicatori che fornissero elementi di misurazione in ordine, a titolo esemplificativo, alla localizzazione degli aiuti e alla dimensione del soggetto beneficiario. Tali profili di valutazione potrebbero completare il quadro informativo per valutare il reale effetto della tipologia di misure in discorso.

In sede di controdeduzioni finali il MASAF ha manifestato l'intenzione di arricchire la misurazione della *performance* con ulteriori indicatori; allo scopo, ha richiesto all'Organismo pagatore AGEA i dati informativi da sottoporre alle valutazioni del Comitato di monitoraggio (cfr. nota prot. n. 0555319/2025).

Il Collegio prende atto delle precisazioni rese dal MASAF.

3. Valutazioni conclusive

La misura in esame è finalizzata a compensare gli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno patito le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle condizioni climatiche avverse nella prima metà del 2024.

L'analisi effettuata ha portato a rilevare una *governance* attuativa articolata in una pluralità di soggetti: la funzione di vigilanza dell'intervento in sede istruttoria è stata delegata all'Organismo pagatore AGEA, mentre la fase di valutazione dell'efficacia della misura è stata affidata al Comitato di monitoraggio.

Deve essere valutata favorevolmente l'avvenuta predisposizione di un cronoprogramma di attività; tale atto dovrebbe, infatti, consentire al MASAF e a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione

della misura di effettuare un tempestivo e costante monitoraggio sull'andamento della misura di sostegno, individuando, ove necessario, i necessari interventi correttivi.

Rispetto al totale delle risorse stanziato per far fronte agli oneri della misura (i.e., 112.200.000,00 euro), l'importo erogato ammonta a 108.539.448,80 euro (96,74%), per un numero complessivo di domande pari a 70.901; la spesa effettuata in rapporto alle istanze presentate si attesta al 99,34%, di cui 35.547.621,53 euro (32,75%) a valere su risorse europee e 72.991.827,27 euro (67,25%) sulla quota nazionale.

I dati comunicati in sede di controdeduzioni finali mostrano un lieve incremento (i.e., 819.388,93 euro) rispetto ai pagamenti potenziali rappresentati nel corso dell'istruttoria (i.e., 264 domande, cfr. *supra* pt. 2.5). A fronte di tali istanze, risultano aver trovato finalizzazione 96 richieste di sostegno.

Tanto precisato e avuto riguardo ai dati comunicati in sede di controdeduzioni finali dal MASAF (nota *prot.* n. 555319/2025), risultano non impiegate, entro il 30 aprile 2025, risorse europee pari a 1.852.378,47 euro, corrispondenti al 5 per cento dell'importo stanziato a carico del bilancio dell'Unione europea.

Sul punto, va tuttavia rilevato che l'ammontare delle risorse europee impiegate (i.e., 35.547.621,53 euro) è in diminuzione di 355.476,20 euro, rispetto al dato (i.e., 35.903.097,73 euro) già comunicato a questa Corte (cfr. nota *prot.* n. 0330203/2025). Ciò ha determinato il passaggio delle risorse europee non spese da 1.496.902,27 a 1.852.378,47 euro.

Le cause del predetto scostamento non sono state precisate in sede di controdeduzioni finali, avendo l'Amministrazione comunicato solo il dato definitivo dei pagamenti, disarticolato per quota – europea e nazionale – di sostegno. Si prende, pertanto, atto della richiamata modifica che incide soltanto marginalmente sugli importi da notificare alla Commissione europea, nell'ambito delle competenze riconosciute dal Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2024/2675.

Al 31 luglio 2025, rispetto alla dotazione finanziaria nazionale stanziata, risulta un ammontare di risorse non spese pari a 1.808.172,73 euro (2,4%); dato in contrazione rispetto alle precedenti rilevazioni, confluite nella Relazione istruttoria conclusiva del Magistrato istruttore (*prot.* n. 1041/2025). Tale migliore *performance* è ascrivibile al soddisfacimento di ulteriori 96 domande (v. *supra*).

Entro il 31 ottobre 2025 l'Italia dovrà notificare alla Commissione europea gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo tra aiuto dell'Unione europea e sostegno supplementare nazionale, nonché specificando il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura. Quest'ultima è stata affidata al Comitato di monitoraggio (art. 5 decreto MASAF n. 675528/2024).

Fermo restando che le decisioni finali in merito all'ammissibilità della spesa e a eventuali obblighi restitutori sono di esclusiva competenza della Commissione europea, si rammenta, in linea generale, che i pagamenti dell'aiuto devono essere effettuati tassativamente entro le date definite dalla legislazione europea e dai decreti ministeriali nazionali. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto MEF del 31 ottobre 2024, *"In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e gli organismi pagatori si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate. 6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto"*.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte sottolinea l'importanza che il MASAF ponga in essere in essere tutte le iniziative necessarie alla conclusione dell'iter procedimentale nei tempi previsti.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

ACCERTA

le criticità di cui alla parte motiva, le quali - allo stato degli atti - non sono tali da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020

RACCOMANDA

al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di:

- svolgere un controllo sull'andamento della misura e adottare ogni azione necessaria al raggiungimento degli obiettivi;
- comunicare a questo Collegio entro il 20 novembre 2025 l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo al 31 ottobre 2025 o, in caso contrario, lo stato degli atti e le eventuali azioni correttive adottate.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Commissioni parlamentari competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Il Magistrato estensore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano Minerva
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 23 ottobre 2025

Il Funzionario preposto
Luigina Santoprete
(firmato digitalmente)